



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 29/07/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO 7 luglio 2004, n. 264

Legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 art. 9, comma 4 lettera d) - Interventi finanziari per il consolidamento delle passività a breve di PMI industriali e artigianato. Approvazione allegati, pubblicazione bando e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 7 luglio 2004, in Bari, nella sede del Settore:

- Visto il D. Lgv. 3 febbraio 1993, n. 29 - art. 3, 2° comma;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- Vista delibera di Giunta Regionale 10 ottobre 2000 n.1255 con la quale è stato approvato il POR Puglia 2000-2006;
- Vista delibera di Giunta Regionale 11 dicembre 2000 n.1692 con la quale è stato approvato il Complemento di Programmazione;
- Vista la Legge Regionale 25.09.2000 n.13 con la quale venivano definite le "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006";
- Vista la delibera di Giunta Regionale n.901 del 22/06/2004 con la quale veniva approvato lo schema di bando per il consolidamento delle passività a breve ed affidato l'incarico, in house, per la gestione all'Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA;
- Viste le risultanze del procedimento amministrativo espletato dall'Ufficio III Sviluppo Economico, come dalla apposita "Relazione (REL/2004/264 del 07/07/04, in atti), sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio III° Sviluppo Economico, con la quale, a seguito della istruttoria espletata, propone di pubblicare il bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni previste per il consolidamento delle passività a breve;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01

impegnare la relativa spesa di Euro 7.000.000,00 sul Capitolo 211085 residui di stanziamento 2002 per spese per il finanziamento degli interventi agevolati nei settori Artigianato e PMI di cui alla Legge Regionale n.3/2001;

impegnare la somme di Euro 200.000,00 sul Capitolo 1081030 Bilancio 2004, per lo svolgimento delle attività a favore di Finpuglia S.p.a. via Borsellino e Falcone n.2 Bari giusta delibera di Giunta Regionale n. 901 del 22.06.2004;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

di impegnare la relativa spesa di Euro 7.000.000,00 sul Capitolo 211085 residui di stanziamento 2002 per spese per il finanziamento degli interventi agevolati nei settori Artigianato e PMI di cui alla Legge Regionale n.3/2001;

di impegnare la somme di Euro 200.000,00 sul Capitolo 1081030 Bilancio 2004, per lo svolgimento delle attività a favore di Finpuglia S.p.a. via Borsellino e Falcone n.2 Bari giusta delibera di Giunta Regionale n. 901 del 22.06.2004;

di approvare gli allegati per la presentazione e gestione delle domande giusta delibera di Giunta Regionale n. 901 del 22.06.2004;

di pubblicare il Bando e i relativi allegati per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni previste per il consolidamento delle passività a breve di PMI industriali e artigianali, che si allegano come facente parte integrante del presente provvedimento;

di incaricare l'Ufficio Bollettino della Regione Puglia a provvedere in merito;

il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;

il presente atto, composto da n. 2 facciate, è adottato in duplice originale;

Sciannameo

REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Promozione Attività Industriale, Commercio, Artigianato, Fiere, Mercati, Industria Estrattiva ed Energia
Settore Artigianato e PMI

B A N D O

per la pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'art.9, comma 4 lettera d), della legge regionale 4 gennaio 2001 n. 3 e successive modifiche, che dispone "interventi finanziari per il consolidamento delle passività a breve".

Articolo 1

Imprese Beneficiarie

1.1 - Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le piccole e medie imprese (PMI) industriali ed artigiane operanti nei settori come definiti all'articolo seguente, iscritte nel Registro delle imprese, in stato di vigenza ed aventi, come parametri dimensionali, quelli statuiti dal decreto Minindustria del 18.9.1977 pubblicato sulla G.U. n. 229 dell'1/10/1997.

1.2 - Sono definite piccole e medie imprese, ai sensi del decreto ministeriale citato, le imprese che:

- hanno meno di 250 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro;
- sono in possesso del requisito dell'indipendenza (sono considerate indipendenti le imprese il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI e che, pertanto, sono di dimensioni superiori).

1.3 - Non sono ammesse al beneficio, per cui sono escluse, le imprese assoggettate ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo, a fallimento o a liquidazione coatta o volontaria, in generale le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Non possono accedere alle agevolazioni, inoltre, le imprese che si trovano nelle condizioni di difficoltà così come definite dalla Commissione Europea con comunicazione n. 1999/C288/02, e precisamente:

- le S.r.l. qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le S.r.l. (Società a responsabilità illimitata) qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, come indicati nei libri sociali, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le imprese, qualunque sia la forma, per le quali ricorrano le condizioni di avvio, ai danni delle stesse, di una procedura concorsuale per insolvenza.

Articolo 2

Settori Economici Ammessi

2.1 - Le PMI ammesse al beneficio devono operare, con riferimento alla classificazione ISTAT delle attività economiche (edizione 1991), nei settori sottoindicati:

- Sezione "C" (estrazione di minerali): entrambe le sottosezioni con l'esclusione, per la sottosezione "CB", dei codici 13.10 e 13.20;
- Sezione "D" (attività manifatturiere): tutte le sottosezioni con le seguenti limitazioni:
 - a) "DA" - sottosezione per la quale sono ammessi solo i codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98 e 15.99;
 - b) "DG" - sottosezione per la quale sono ammessi tutti i codici tranne il 24.70, che è escluso;
 - c) "DJ" sottosezione per la quale sono ammessi tutti i codici tranne il 27.10, il 27.22.1 ed il 27.22.2, che sono esclusi;
 - d) "DM" - sottosezione per la quale sono ammessi tutti i codici tranne il 35.11.1 ed il 35.11.3, che sono esclusi;

- Sezione "E" (produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua): tutta la sezione;
- Sezione "F" (costruzioni): tutta la sezione;
- Sezione "I" (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni): solamente la divisione 63 per la quale sono ammessi tutti i codici tranne il 63.30, che è escluso,
- Sezione "k" (attività immobiliari, noleggi, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali): solamente le divisioni 72, 73 e 74, per le quali sono ammessi tutti i codici.

2.2 - Sono escluse dai benefici, con riferimento sempre alla richiamata classificazione Istat, le imprese che svolgono attività rientranti nei settori come in appresso:

- Sezione "C" - codici 13.10 (estrazione di minerali di ferro) e 13.20 (estrazione di minerali metallici non ferrosi) della sottosezione "CB";
- Sezione "D" - codici come dalla seguente specifica:
 - a) i codici della sottosezione "DA" tranne quelli ammessi e specificatamente riportati al paragrafo 2.1;
 - b) il codice 24.70 (fabbricazione di fibre sintetiche ed artificiali) della sottosezione "DG";
 - c) i codici 27.10 (produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie), 27.22.1 (produzione di tubi senza saldature) e 27.22.2 (produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili) della sottosezione "DJ";
 - d) i codici 35.11.1 (cantieri navali per costruzioni metalliche) e 35.11.3 (cantieri di riparazioni navali) della sottosezione "DM";
- Sezione "I" - le divisioni 60 (trasporti terrestri e mediante condotte), 61 (trasporti marittimi e per via d'acqua), 62 (trasporti aerei), 64 (poste e telecomunicazioni) ed il codice 63.30 (agenzie di viaggi ed operatori turistici) della divisione 63;
- Sezione "K" - le divisioni 70 (attività immobiliari) e 71 (noleggi di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico).

2.3 - Sono escluse dai benefici, inoltre, le imprese che svolgono attività rientranti nei settori dei codici di cui alle sezioni "A" (agricoltura, caccia e silvicoltura), "B" (pesca piscicoltura e servizi connessi), "G" (commercio all'ingrosso e al dettaglio), "H" (alberghi e ristoranti), "J" (intermediazione monetaria e finanziaria), "L" (pubblica amministrazione), "M" (istruzione), "N" (sanità ed altri servizi), "O" (altri servizi pubblici, sociali e personali), "P" (servizi domestici presso famiglie e convivenze) e "Q" (organizzazioni ed organismi extraterritoriali).

Articolo 3

Ambito Territoriale di Applicazione

3.1 - Le PMI industriali ed artigiane, come individuate nei precedenti articoli 1 e 2, sono ammesse al beneficio solo se aventi unità produttive - regolarmente censite presso la CCAA - ubicate nel territorio della Regione Puglia.

Articolo 4

Risorse Disponibili

4.1 - Le risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente bando sono quelle previste con deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 15/3/2004 per uno stanziamento di cassa di Euro 7.000.000,00 (bilancio Regione Puglia 2004).

Articolo 5

Interventi Agevolabili

5.1- Sono ammessi all'agevolazioni i finanziamenti, concessi dalle Banche alle PMI (industriali ed artigiane), che siano destinati al consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso".

5.2 - Le passività a breve a titolo oneroso, ovvero le passività consolidabili ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, sono rappresentate dai "debiti verso banche entro l'esercizio", così come individuati dall'art.2424 cod. civ. punto D3 della sezione Passivo del bilancio, e solamente da questi.

5.3 - L'importo dei finanziamenti a medio termine, concessi dalle Banche a titolo di consolidamento delle "passività a breve a titolo oneroso" (ovvero dei "debiti verso banche entro l'esercizio"), è determinato quale minor valore fra:

- a) l'ammontare delle dette passività in essere alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca e
- b) la media fra l'ammontare delle stesse passività desunte dall'ultimo bilancio approvato e le risultanze delle scritture contabili aggiornate all'ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda.

Articolo 6

Durata ed Importo dei Finanziamenti

6.1 - La durata massima del finanziamento agevolabile non può essere superiore a cinque (5) anni, nel cui periodo è compreso altresì un preammortamento di non più di un anno.

6.2 - L'importo del finanziamento ammesso ad agevolazione non può essere superiore ad Euro 300.000,00. Ove le Banche presentino richieste per operazioni di importo superiore al succitato, la Regione Puglia e, per essa, il Soggetto Istruttore incaricato provvederà a ridimensionare d'ufficio l'ammontare del finanziamento agevolabile, riconducendolo all'importo di Euro 300.000,00.

6.3 - Il finanziamento agevolabile dovrà essere erogato dalla Banca all'impresa in un'unica soluzione.

Articolo 7

Natura delle Agevolazioni

7.1 - Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001 del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

7.2 - La normativa "de minimis" prevede che l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare Euro 100.000,00 in un periodo di tre anni e che tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono.

7.3 - Al predetto limite concorrono ogni tipo di agevolazione già ottenuta dall'impresa (nessuna esclusa), nonché gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro al lordo delle imposizioni dirette e, per quelli erogabili in quote, in termini di equivalente sovvenzione.

Articolo 8

Tipologie e Misure delle Agevolazioni

8.1 - Le agevolazioni di cui al presente bando riguardano:

- a) la concessione di un contributo in conto interessi a fronte del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;
- b) la concessione di un contributo a fondo perduto, nel caso di finanziamenti garantito con accesso ai "fondi di garanzia", a copertura del costo di accesso sostenuto.
- c) la concessione (eventuale) di un contributo a fondo perduto a copertura delle (eventuali) spese di istruttoria reclamate dalle Banche finanziatrici

8.2 - L'entità delle agevolazioni come innanzi è così fissata:

- a) per il contributo in conto interessi la concessione si adegua al 100% del tasso di riferimento di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. N. 1232/98, fissato e periodicamente aggiornato con decreto del Minindustria;
- b) per il contributo a fondo perduto a copertura del costo di accesso ai "fondi di garanzia", ove i finanziamenti siano garantiti da detti fondi, la concessione si adegua al costo di accesso sostenuto con un massimo riconosciuto dello 0,50% calcolato sull'importo del finanziamento agevolabile;
- c) per il contributo a fondo perduto a copertura di eventuali spese di istruttoria, la concessione si adegua al costo reclamato dalle Banche finanziatrici con un massimo riconosciuto di Euro 1.000,00.

8.3- Le dette agevolazioni, cumulabili in capo alla stessa impresa (per l'agevolazione di cui sub "b" solo nel caso di finanziamenti garantiti con l'accesso ai "fondi di garanzia"), sono concesse a titolo di "de minimis" come dalle precisazioni riportate nel precedente articolo.

8.4 - Per le agevolazioni a fronte di finanziamenti di consolidamento assistiti da garanzia dei "fondi di garanzia", le Banche richiedenti devono inoltrare le relative richieste soltanto dopo l'avvenuto rilascio della garanzia da parte dei "fondi".

Articolo 9

Soggetto Istruttore "in house"

9.1- La Regione Puglia, per l'attuazione del presente bando, ha individuato l'Istituto Finanziario Regionale Pugliese - Finpuglia, con sede in Bari alla Via Borsellino e Falcone n. 2 (cap 70125), come Soggetto Istruttore ed ha conferito allo stesso l'incarico per l'espletamento delle attività di istruttoria delle richieste di agevolazione, propedeutiche alla concessione delle agevolazioni stesse.

9.2 - Il Soggetto attuatore è la Regione Puglia - Assessorato alla Promozione Attività Industriale, Artigianato, Commercio, Fiere, Mercati, Industria Estrattiva ed Energia - Settore Artigianato che, in qualità di Titolare degli interventi agevolativi di cui al presente bando, è l'Organismo che provvede alla concessione delle agevolazioni e, quindi, alla erogazione, alla revoca e/o sospensione degli interventi stessi.

Articolo 10

Accesso alle Agevolazioni

10.1 - Le richieste di ammissione alle agevolazioni, da redigersi sull'apposito modulo o in conformità dello stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione indicata, devono essere formulate dalle Banche che concedono il consolidamento e inoltrate, previa sottoscrizione, al Soggetto

Istruttore e, "per conoscenza", al Settore Artigianato e PMI dell'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato della Regione Puglia (70122 Bari, Corso Sonnino, 177).

10.2 - Le Banche richiedenti devono specificare, in particolare, oltre al tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento, anche il dettaglio delle debitorie a breve termine in capo all'impresa beneficiaria al momento della presentazione della domanda, con la specifica dei tassi di interessi applicati e delle debitorie che l'impresa intende consolidare e, quindi, estinguere.

10.3 -Le richieste pervenute non conformi al modulo suddetto, non sottoscritte con la firma autografa, non complete, ovvero carenti della documentazione richiesta, vengono restituite dalla Finpuglia (soggetto istruttore) alle Banche richiedenti in quanto non ammissibili all'esame.

10.4- Le richieste che comprendono anche l'intervento a copertura degli oneri di accesso alla garanzia dei "fondi di garanzia" devono essere inoltrate soltanto successivamente alla deliberazione di concessione della garanzia (il modulo di richiesta, invero, prevede la segnalazione degli elementi identificativi di quella concessione).

10.5 - La Finpuglia, in possesso delle richieste inoltrate dalle Banche, provvede all'istruttoria delle stesse, il cui procedimento, ove sia positivo l'esito, si conclude con una scheda tecnica di concessione che, trasmessa al Settore Artigianato della Regione Puglia, consente a questo l'assunzione della determinazione di concessione delle agevolazioni e conseguente notifica alle Banche.

Articolo 11

Erogazione dei contributi in conto interessi

11.1 - Le richieste di erogazione dei contributi devono essere redatte, a cura delle Banche che le sottoscrivono, sull'apposito modulo o in conformità dello stesso, che va compilato in ogni parte ed inoltrato, completo della documentazione indicata, al soggetto istruttore.

11.2 - Le richieste devono essere inoltrate successivamente all'erogazione del finanziamento e, comunque, entro e non oltre novanta (90) giorni da quella data.

11.3 - Entro il succitato termine le Banche, con la richiesta di erogazione, devono rendere la dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dal presente bando; termine decorso il quale il soggetto istruttore sospende l'erogazione dei contributi, assegnando alle Banche un ulteriore periodo di trenta (30) giorni. Decorsi inutilmente anche il secondo termine, la Regione Puglia Settore Artigianato, su segnalazione della Finpuglia, provvede alla revoca delle agevolazioni per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti.

11.4 - Il contributo in conto interessi decorre dalla data della valuta di erogazione del finanziamento, per cui quest'ultima deve essere specificatamente annotata sul modulo di richiesta.

11.5 - Ai fini del calcolo del contributo in conto interessi le Banche provvedono a sviluppare un piano di ammortamento standard, il cui tabulato rappresenta uno dei documenti da allegare alla richiesta di erogazione. Il piano di ammortamento deve essere sviluppato secondo le seguenti modalità:

a) il tasso da applicare è quello di calcolo del contributo, ovvero il 100% del tasso di riferimento di cui all'articolo 8 del bando; il calcolo è fatto applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale; la

liquidazione è posticipata sul debito residuo ad ogni scadenza secondo l'anno commerciale (360 giorni);
b) il capitale dilazionato è pari al finanziamento erogato (in un'unica soluzione), che deve essere contenuto in quello ammesso alle agevolazioni;
c) la durata, massima di cinque anni incluso un periodo di preammortamento di non più di un anno, decorre dalla data di erogazione del finanziamento fino alla scadenza del quinquennio, con possibilità di anticipare quest'ultima per farla coincidere con l'ultimo giorno del mese precedente;
d) il rimborso è in quote semestrali posticipate e costanti di capitale (per il periodo di preammortamento il rimborso attiene solo gli interessi sul capitale);
e) le scadenze delle rate semestrali di ammortamento vengono fissate a ritroso a partire dalla data di scadenza del finanziamento, mentre le rate di preammortamento - anch'esse semestrali e posticipate - sempre a ritroso dalla data di inizio dell'ammortamento del capitale fino alla data di erogazione del finanziamento.

11.6 - Le richieste di erogazione, riscontrate regolari dalla Finpuglia, vengono segnalate alla Regione Puglia Settore Artigianato per l'adozione del provvedimento definitivo di concessione e la conseguente notifica alle Banche richiedenti.

11.7- Il contributo viene erogato dalla Regione Puglia Settore Artigianato alle Banche posticipatamente e semestralmente secondo il piano di ammortamento come innanzi; le Banche trasferiscono il suddetto importo alle imprese beneficiarie soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento della rata con scadenza pari a quella alla quale si riferisce quel contributo.

Articolo 12

Erogazione dei contributi a fondo perduto

12.1 - Le richieste di erogazione dei contributi a copertura delle spese di istruttoria, ovvero a copertura degli oneri di accesso alla garanzia (nel secondo caso ove i finanziamenti siano assistiti dalla garanzia dei "fondi di garanzia"), devono essere formulate dalle Banche alla Finpuglia con le stesse modalità di cui al comma 1 dell'articolo 11.

12.2 - I contributi sono erogati alle Banche, e da queste alle imprese, con valuta corrente e nel rispetto delle condizioni fissate ai comma 2, 3 e 6 dell'articolo 11.

12.3- I contributi, pari ad un massimo riconosciuto dello 0,50% dei finanziamenti ammessi ad agevolazione e comunque erogati, per la copertura dei costi dei "fondi di garanzia", ovvero pari ad un massimo riconosciuto di Euro 1.000,00, per le eventuali spese di istruttoria, non potranno comunque superare rispettivamente, l'ammontare delle commissioni pagate per l'accesso alla garanzia ovvero l'ammontare delle spese di istruttoria sostenute.

Articolo 13

Variazioni

13.1- Le variazioni che dovessero intervenire, nel corso della durata del finanziamento, nella titolarità del finanziamento stesso o della proprietà delle imprese devono essere tempestivamente comunicate dalle Banche alla Regione Puglia Settore Artigianato; tanto ai fini della conferma delle agevolazioni concesse.

Articolo 14

Cause di cessazione e di revoca

14.1- Le imprese beneficiarie perdono il diritto all'agevolazione, per cui la corresponsione del contributo cessa, nei casi di:

- a) insolvenza nel rimborso delle rate del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa: in generale in presenza dell'insorgere di una procedura concorsuale.

14.2 - La corresponsione del contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata nel caso sub a); dalla data in cui si verifica l'evento nei casi sub b), c) e d).

14.3 - Le Banche, in presenza del verificarsi di uno dei succitati casi, devono tempestivamente darne notizia alla Regione Puglia Settore Artigianato per l'adozione dei provvedimenti di cessazione.

14.4 - I contributi erogati, ma risultati non dovuti per effetto della cessazione, devono essere restituiti dalle imprese beneficiarie con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (vigente alla data di erogazione del contributo) maggiorato di cinque (5) punti e per il periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di effettivo rimborso, attivando le procedure di legge.

14.5 - La concessione dei contributi è soggetta a revoca nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti (art. 11-3 del bando);
- b) perdita dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;
- c) concessione sulla base dei dati, notizie o dichiarazioni verificati inesatti o reticenti.

14.6 - I contributi erogati, per i quale sia intervenuta la revoca, devono essere restituiti dalle imprese beneficiarie con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (vigente alla data di erogazione) maggiorato di cinque (5) punti e per il periodo intercorrente dalla data di revoca a quella di effettivo rimborso.

14.7 - Il recupero dei contributi erogati, risultanti non più dovuti per effetto di cessazione o di revoca, è effettuato dalla Regione Puglia Settore Artigianato secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme di procedura civile e della legge fallimentare.

Articolo 15

Ispezioni e controlli

15.1 - Il Soggetto Istruttore potrà effettuare accertamenti, dandone contestuale comunicazione alla Regione Puglia Settore Artigianato, presso le imprese beneficiarie, e ciò al fine di mettere in atto controlli documentali per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla specifica normativa e dal presente bando, nonché per la verifica della veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte.